

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ASSOCIAZIONE MARISTI ONLUS – 27 gennaio 2024

Il giorno 27 gennaio dell'anno 2024 alle ore 10.45 presso la sede sociale sita in Giugliano in Campania alla via dei Fratelli Maristi n.2, in prima convocazione, sono riuniti i soci della Associazione Maristi Onlus per discutere e deliberare in seduta straordinaria sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione modifica statuto dell'Associazione per adeguamento al codice terzo settore ex D.Lgs. n.117 del 2017 in seguito a note della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale – Terzo settore - UNITS

2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Giuliano Panico, il quale preso atto della regolarità della convocazione e la presenza di tutti i soci dichiara validamente costituita l'assemblea ed invita a fungere da segretaria, la signora Regina Rosa D'Alterio che accetta.

Innanzitutto, l'assemblea rivolge gli auguri di buon onomastico al presidente, Giuliano Panico che ringrazia sentitamente; inoltre, poi, l'assemblea effettua un minuto di silenzio per celebrare il giorno della memoria.

Successivamente prende la parola e illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) e soprattutto per le osservazioni inviate per iscritto dall'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore; il presidente informa, quindi, l'Assemblea sulle modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie che si rendono necessarie ai sensi del Codice del Terzo settore sottolineando che solamente quelle proposte, previste per legge, possono essere deliberate oggi dall'Assemblea con modalità semplificate.

Regina Rosa D'Alterio procede, quindi, a dare lettura e illustra ogni singola modifica. Terminata la discussione su tutte le modifiche statutarie proposte, l'Assemblea procede alla votazione di ciascuna modifica approvandole tutte all'unanimità. Lo statuto, così come sopra modificato, composto di 18 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Non essendoci altro da discutere o da deliberare alle ore 12.05 dopo la stesura, lettura e approvazione del presente verbale l'assemblea viene dichiarata sciolta. E' verbale.

Il presidente

Giuliano Panico

Il segretario

Regina Rosa D'Alterio

I soci

Rossella D'Amico
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria



Giuseppe Piro
Giuseppe Piro
Giuseppe Piro

100



Art.1 (Denominazione, sede, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro, durata)

È costituita una organizzazione di volontariato, non lucrativa e di utilità sociale, nella forma dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MARISTI ONLUS"**. Subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove operativo e in ogni caso non prima del periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro, l'Associazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in luogo dell'acronimo ONLUS, l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS". L'Associazione ha sede in Giugliano in Campania, Via Fratelli Maristi n. 2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2 (Finalità)

L'Associazione ha natura privata, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge per le ONLUS, ove vigenti, ovvero esclusivamente o principalmente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, di seguito indicate, previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore - e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, promuove e persegue, secondo le intuizioni e i principi educativi di San Marcellino Champagnat, oggi espressi dalla Congregazione dei Fratelli Maristi, in Italia ed all'estero l'integrazione sociale, la cultura della solidarietà nell'interesse generale della comunità umana svolgendo attività di interesse generale esclusivamente nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria (articolo 5, lettere a) e c) Codice del Terzo Settore);
- 2) beneficenza (articolo 5, lettera u) Codice Terzo Settore);
- 3) istruzione – cultura (articolo 5, lettere d), i) Codice Terzo Settore);
- 4) formazione (articolo 5, lettere d), g), l) Codice Terzo Settore);
- 5) alloggio sociale (articolo 5, lettere q) Codice Terzo Settore);
- 6) tutela dei diritti civili (articolo 5 lettera w) Codice Terzo Settore).
- 7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (articolo 5 lettera r) Codice Terzo Settore).
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (articolo 5 lettera z) Codice Terzo Settore).

L'Associazione può perseguire le proprie finalità svolgendo in questi settori attività di interesse generale prevalentemente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, anche qualora si tratti di associati, nelle condizioni di svantaggio sopra indicate, ed in particolare:

- attività educative, tra cui attività didattiche, attività mirate alla gestione di laboratori volte allo sviluppo e alla crescita dei soggetti sopraindicati
- attività di formazione, realizzate direttamente o con la collaborazione di terzi
- attività ludiche e ricreative tra cui intrattenimenti, animazione di strada e non, organizzazione di feste e o manifestazioni, organizzazione e gestione di aree gioco, organizzazione di gare o manifestazioni sportive e ludiche, gite;
- erogazione di servizi di carattere sociale in genere;
- organizzazione e gestione di strutture ricettive come sportelli, case di accoglienza e, previa autorizzazione, strutture di assistenza sociale, legale e sanitaria gestite direttamente e o indirettamente;
- svolgimento di attività di consulenza e assistenza ad altri centri sociali o associazioni;
- organizzazione di eventi per la diffusione della cultura;



- pubblicazione ed edizione di articoli, libri e pagine web, anche volti alla diffusione dell'attività, e la connessa raccolta di pubblicità nelle forme previste dalla legge per il proprio finanziamento.

È espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'articolo 6 D. Lgs. N. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della approvazione del bilancio annuale (o rendiconto).

Al riguardo ed in particolare l'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, può promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi (anche secondo la definizione dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore) attraverso la richiesta a terzi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutarie descritte in questo articolo ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ovvero civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'attività statutaria riconducibile alla Promozione della Cultura e dell'arte, alla Formazione, all'Istruzione ed alla Tutela dei Diritti Civili è destinata ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati ed esemplificativamente a vantaggio di: disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abienti; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Art. 3 (Associati, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni).

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e quelli che vi hanno successivamente aderito. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con cui l'aspirante associato dichiara di accettare integralmente lo statuto dell'Associazione e si impegna a condividere le finalità associative e le deliberazioni degli organi sociali. Sulla domanda di adesione, che deve contenere gli estremi anagrafici e i recapiti, anche telematici per ricevere le comunicazioni sociali, delibera motivatamente il Consiglio Direttivo dando comunicazione all'interessato e annotandola nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva. L'adesione diviene comunque efficace solo dopo la delibera del Consiglio Direttivo e comunque dopo il versamento della quota associativa dovuta. Gli associati hanno tutti uguali diritti, sono tenuti all'impegno nell'attività dell'Associazione, all'osservanza delle norme dello statuto e di quant'altro deliberato dagli organi associativi. La qualità di associato si perde per decesso, recesso ed esclusione. L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dell'associato qualora lo stesso abbia compiuto attività lesive del prestigio dell'Associazione ovvero si sia dimostrato indegno di continuare a farne parte, ovvero ancora, benché sollecitato, sia in ritardo nel pagamento delle quote associative e/o dei contributi per gli importi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. È vietata la partecipazione temporanea degli associati alla vita associativa. La qualità di associato e la relativa quota associativa non sono trasmissibili ad alcun titolo.

In ogni caso l'associato che per qualsiasi motivo cessa di appartenere all'Associazione (o i suoi eredi) non può chiedere



la restituzione della quota ed eventuali altri apporti versati, né può vantare alcun diritto sul fondo comune della Associazione.

Le prestazioni di volontariato degli associati per lo svolgimento dell'attività associativa sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito

Art. 4 (Volontari)

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della sua attività. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.5 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati:

- a) -hanno i diritti di : frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle attività associative; partecipare alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di parola e di voto specie per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale entro i trenta giorni successivi consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente; recedere dall'Associazione;
- b) -hanno gli obblighi di: rispettare lo statuto e le delibere degli organi associativi; versare la quota associativa ed i contributi nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo; partecipare attivamente all'attività dell'Associazione, svolgendo attività di volontariato, secondo i programmi annualmente deliberati.

Art. 6 (Organi - gratuità delle cariche)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, tra i cui componenti vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- l'Organo di controllo ove nominato

Tutte le cariche associative, con la eccezione, ove possibile, dei componenti dell'eventuale organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile, sono gratuite, salvo comunque il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Art.7 (Assemblea)

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e di prendere parte al voto.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è personale o a mezzo di rappresentante designato con delega scritta, che deve essere conferita necessariamente ad altro associato. Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, ovvero quando gliene facciano richiesta almeno un decimo degli associati. Se il Presidente, benché richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione dell'Assemblea può essere effettuata da uno qualsiasi dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre, per la definizione degli indirizzi



specie delle attività associative, proposti dal Consiglio Direttivo, da svolgere nell'anno successivo e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su: nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, con designazione tra gli stessi del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario; nomina e revoca, quando previsto, dell'Organo di controllo; nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; approvazione dei regolamenti dei lavori assembleari e di quelli interni proposti dal Consiglio Direttivo; altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto ovvero sottoposti al suo esame con l'avviso di convocazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio associativo.

L'Assemblea è convocata, anche fuori della sede associativa, con avviso scritto fatto pervenire a tutti gli associati con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione, che deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per la eventuale seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima), e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette sono validamente costituite le Assemblee totalitarie, quelle cioè in cui siano presenti tutti gli associati aventi diritto al voto e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria: è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera sempre col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria: è regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le modifiche statutarie e le altre delibere dell'Assemblea straordinaria devono essere comunque formulate nel rispetto delle disposizioni inderogabili, ove vigenti, della Legge 11 agosto 1991 n. 266, e del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, del Codice Civile, della legislazione speciale in materia e del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni. Le votazioni si effettuano sempre con scrutinio palese.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente, ovvero, in mancanza, dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi dall'associato di volta in volta designato dall'Assemblea stessa. Chi presiede l'Assemblea è assistito da un segretario, nominato di volta in volta dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di dirigerne i lavori, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Le riunioni e le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio. In ogni caso i verbali assembleari sono liberamente consultabili dagli associati.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, da un minimo di tre ad un



nassimo di nove, in conformità della delibera dell'Assemblea che di volta in volta procede alla nomina. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ove operativo, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere eletti tra gli associati, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un triennio, e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina tra i suoi componenti - qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto dell'elezione - il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- predispone annualmente il programma delle attività e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea - che può apportarvi modifiche;
- dà attuazione al programma annuale dell'Associazione approvato dall'Assemblea cui relaziona successivamente sull'attività svolta nell'anno precedente;
- cura la gestione organizzativa, economica e disciplinare dell'Associazione;
- assume il personale;
- delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione;
- emana regolamenti attuativi dello statuto;
- vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- delibera sui bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione;
- stabilisce annualmente l'ammontare delle quote e degli altri contributi dovuti dagli associati;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni entro cui possono essere rimborsate ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- designa tra gli associati eventuali responsabili cui attribuire il compito di sovrintendere e meglio organizzare particolari attività associative;
- delibera la stipula dei contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- compie ogni altro atto attinente la gestione associativa, esclusi solo quelli che dalla legge e dallo statuto sono riservati all'altrui competenza;
- ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno, in tempo utile per la preparazione dei lavori delle corrispondenti Assemblee ordinarie. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede associativa o altrove ed è convocato dal Presidente di sua iniziativa nonché tutte le volte che gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Se il Presidente, benché richiesto, non vi provvede nei successivi venti giorni, la convocazione del Consiglio può essere fatta da due Consiglieri.

L'avviso di convocazione: deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora dell'adunanza, sia per la prima che per

R

la seconda convocazione, con l'elenco delle materie da trattare; deve essere redatto per iscritto; deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri con lettera consegnata a mano con ricevuta sottoscritta dal destinatario ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata; deve essere inviato con un preavviso di almeno dodici giorni sulla data dell'adunanza; nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma mai inferiore a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ed in mancanza anche di questi dal Consigliere eletto di volta in volta dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Occorre tuttavia il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le delibere relative all'ammissione ed esclusione degli associati.

Le votazioni sono effettuate sempre a scrutinio palese.

Delle riunioni e deliberazioni sarà redatto verbale firmato da chi presiede l'adunanza e dal Consigliere segretario. In ogni caso i verbali del Consiglio sono liberamente consultabili dagli associati.

Art. 9 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, ne proclama i risultati e sottoscrive i verbali; dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; può nominare procuratori, attribuendo il potere di compiere singoli atti o categorie determinate di atti.

Dura in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; l'assemblea può revocarlo dalla carica qualora, benché ritualmente richiesto, non abbia provveduto nei venti giorni alla convocazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Il presidente in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere nominato Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 10 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; è a capo del personale.

Art. 11 (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla normativa l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto



funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, l'eventuale bilancio sociale, è redatto in conformità alle linee guida se previste. Può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un triennio, e può essere riconfermato.

Art.12 (Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla normativa l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. I compiti di revisione legale, ove possibile, possono anche essere attribuiti all'Organo di controllo.

Art.13 (Libri sociali obbligatori)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato il quale entro i trenta giorni successivi consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente

Art.14 (Fondo comune e Risorse economiche)

Il fondo comune dell'Associazione, dal quale la stessa trae le sue risorse economiche, è costituito da: quote periodicamente versate dagli associati; contributi degli stessi; donazioni e lasciti testamentari; contributi di enti e soggetti sia pubblici, anche internazionali, che privati; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, svolte nei limiti consentiti; beni acquistati col reimpiego di detti mezzi finanziari.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento con firma del Vice-Presidente, senza che da alcuno possa eccipirsi carenza o imprecisione di poteri.

È tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS o di altre organizzazioni, anche Enti del Terzo Settore, che si occupano di solidarietà sociale e che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota dovuta dagli associati per ciascun esercizio associativo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota e dei contributi per gli importi annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Quota associativa)

La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Detta quota associativa è dovuta con cadenza annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 16 (Esercizio -Bilancio)

L'esercizio associativo ha durata annuale, con inizio dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo rispettivamente prevedono e documentano contabilmente l'attività dell'Associazione in ciascun esercizio. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione per essere liberamente consultabili dagli associati. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo, devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. È formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie o dalla Nota integrativa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.00,00 euro ovvero al diverso importo previsto dalle norme in vigore, il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del presente statuto deve essere documentato dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi, nella Relazione di missione, nella Nota integrativa o in calce al Rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro ovvero al diverso importo previsto dalle norme in vigore, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, e pubblicato nel sito internet dell'Associazione, il Bilancio sociale redatto secondo le linee guida eventualmente previste.

Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

Art. 17 (Scioglimento)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo all'esito della liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, secondo le previsioni di legge e previo parere dell'Ufficio competente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o ad altri Enti del Terzo Settore) con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia, ove vigenti, alla L. 266/1991, al D. Lgs. 460/1997, al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore ed alle disposizioni normative in materia.



Handwritten signatures:
Giuseppe Pina
Rosello Sideri

Handwritten signature:
Renzo Pina

Handwritten signature:
Giulio Pina

Handwritten signature:
Antonio Pina

Handwritten signature:
A.C.



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versata al Concessionario della riscossione

€ Fosante

quietanza n. 15/21/2024 del 237 Serie 3

Atto registrato il 15/21/2024 al n. 237 Serie 3

Aversa, li 15/21/2024

Il Direttore

[Signature]
[Signature]

